

SCHEMA TECNICA

CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO PER IL QUINTO PERIODO DI REGOLAZIONE ORIENTAMENTI FINALI

391/2019/R/gas (*)

Con il documento di consultazione 391/2019/R/gas l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (AREERA) illustra gli orientamenti finali per la revisione dei criteri di regolazione tariffaria per il servizio di *rigassificazione del gas naturale liquefatto nel quinto periodo di regolazione (5PR GNL)*, decorrente dal 2020, con riferimento ai criteri di determinazione del costo riconosciuto e ai criteri di determinazione dei corrispettivi tariffari.

Il documento espone inoltre le modalità operative di raccordo tra la disciplina tariffaria e la disciplina delle condizioni di accesso al servizio (delibera 660/2017/R/gas).

Negli ultimi anni le importazioni di Gnl, anche trainate dalla domanda di gas, hanno registrato un significativo incremento e, nei prossimi anni, è attesa un'ulteriore crescita alla luce dell'importante ruolo del Gnl sia per la sicurezza delle forniture, la diversificazione e la concorrenzialità delle fonti di approvvigionamento del gas, sia nell'attuale fase di transizione energetica.

In tale contesto, l'intervento dell'Autorità per la revisione dei criteri di regolazione tariffaria intende perseguire i seguenti obiettivi di carattere generale:

- *garantire una sostanziale stabilità regolatoria*, contemperando le esigenze di efficienza del servizio con gli oneri amministrativi in capo agli esercenti;
- *superare le forme di incentivazione input-based*;
- *garantire un adeguato coordinamento tra i criteri di regolazione tariffaria*, inclusi i meccanismi di copertura dei ricavi di riferimento, e i criteri di regolazione delle condizioni di accesso al servizio, al fine di assicurare un'allocazione efficiente della capacità di rigassificazione e favorire il massimo utilizzo delle infrastrutture esistenti;
- *rafforzare il legame tra il livello di remunerazione garantito e il livello di servizio erogato*.

In particolare, nel DCO 391/2019/R/gas l'Autorità prospetta per il 5PR GNL di:

- *estendere la durata del periodo regolatorio*, portandola a 5 anni o, in alternativa, a 6 anni (in tale caso, prevedendo una revisione infra-periodo della base di costo operativo e del livello dei recuperi di efficienza);
- *prevedere una sostanziale continuità dei principi generali di determinazione dei ricavi di riferimento*, dei criteri di determinazione e aggiornamento del capitale investito riconosciuto e del valore del rischio sistematico dell'attività di rigassificazione (β_{asset}) rilevante ai fini della determinazione del WACC;
- *superare i criteri di incentivazione di natura input-based*, confermando tuttavia il riconoscimento della quota di ricavo riconducibile alla remunerazione addizionale per gli investimenti entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione;
- *mantenere sostanzialmente invariati i meccanismi di copertura dei ricavi*, in particolare confermando per i terminali esistenti il diritto all'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per una durata di 20 anni (decorrenti dall'anno in cui l'impresa che gestisce il terminale di Gnl offre il servizio di rigassificazione);
- *confermare la struttura tariffaria a copertura dei costi sottostanti il servizio di rigassificazione e i criteri di determinazione dei corrispettivi unitari*.

Con particolare riferimento al fattore di copertura dei ricavi l'Autorità, in discontinuità con il quadro regolatorio vigente e al fine di incentivare l'offerta di *servizi di flessibilità*, ha prospettato la possibilità che i ricavi derivanti dall'offerta di tali servizi di flessibilità da parte di terminali che beneficiano del fattore correttivo (oltre a concorrere alla copertura dei costi incrementali per la fornitura di tali servizi) siano:

- a) per il 60%, considerati tra i costi effettivi RL^{EF} (quindi a riduzione dell'onere in capo al sistema per la copertura del fattore correttivo);
- b) per il restante 40%, trattenuti dall'impresa di rigassificazione a copertura dei ricavi non soggetti a fattore di copertura dei ricavi, fino a concorrenza dei ricavi riconosciuti.

Inoltre, nell'ottica di rafforzare il legame tra il livello di ricavo riconosciuto e il servizio erogato (tipico dell'approccio ROSS) e responsabilizzare i gestori sull'opportunità di massimizzare l'allocazione della capacità di rigassificazione disponibile, l'Autorità ha prospettato l'opportunità di generalizzare l'applicazione del meccanismo (introdotto con la delibera 548/2017/R/gas per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.) che esclude dall'automatica applicazione del fattore di copertura dei ricavi un valore pari ad un terzo della voce di ricavo a copertura degli incentivi, collegandone il riconoscimento alla capacità di rigassificazione allocata tramite procedure concorsuali.

L'Autorità intende confermare il principio secondo cui, nel caso in cui l'impresa di rigassificazione offra in maniera non discriminatoria eventuali ulteriori servizi rispetto al servizio di rigassificazione (a condizioni economiche determinate sulla base dei costi sottostanti al servizio offerto), i costi di tali servizi siano enucleati dai costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione e non già compresi nei costi ammessi al riconoscimento tariffario.

Nel documento di consultazione 391/2019/R/gas vengono infine illustrate le disposizioni a completamento del quadro regolatorio dei depositi di stoccaggio e rigassificazione di Gnl; in particolare:

- a) con riferimento al meccanismo di copertura dei ricavi per i depositi di Gnl dotati di impianti funzionali al servizio di rigassificazione, si prospetta una durata dell'applicazione del fattore di copertura compresa tra 3 e 5 anni, al fine di consentire a tali infrastrutture di disporre di un adeguato intervallo temporale per la commercializzazione dei loro servizi;
- b) con riferimento allo *sharing* dei ricavi derivanti dai servizi SSLNG per la copertura dei costi comuni all'attività di rigassificazione, si prospetta la determinazione di una percentuale di *sharing* sulla base del rapporto tra i costi comuni attribuiti ai servizi SSLNG e i costi complessivi riconducibili a tali servizi, prevedendo che il gettito da retrocedere al servizio di rigassificazione non possa eccedere il costo riconosciuto riconducibile ai costi comuni attribuiti ai servizi SSLNG.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 21 ottobre 2019.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento